

AVV. SIMONE MAZZONI
STUDIO LEGALE SMLEX
VIA MARSALA, 9 – 40126 BOLOGNA
TEL. 051-0472739 – FAX. 051-5871885
simone.mazzoni@smlex.it
simone.mazzoni@ordineavvocatibopec.it

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale

per il Lazio

- **Roma** -

Ricorso

dell'avv. Antonina Calabrò, C.F.: CLBNNN71C45F158B, nata a Messina il 05.03.1971 e residente a Bologna in Via Modena n. 1, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Simone Mazzoni (C.F.: MZZSMN67T12C770C - PEC: *simone.mazzoni@ordineavvocatibopec.it*) del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale de Vergottini in Roma, Via Bertoloni n. 44, con domicilio digitale come da PEC: *simone.mazzoni@ordineavvocatibopec.it* (ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, del D.lgs. n. 104/2010, si indica il seguente numero di fax ove è possibile ricevere, in caso di impossibilità delle comunicazioni all'indirizzo PEC sopra indicato, le comunicazioni relative al presente giudizio: 051/5871885);

contro

- l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro-tempore*;

e nei confronti

di Gabriele Saraceno (C.F.: SRCGRL73H15H224D), nato a Reggio Calabria il 15.06.1973 e residente a Pisa in Via Matteucci n. 85;

per l'annullamento, in parte qua,

- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U) in data 30.06.2021 recante "Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica

per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia" (doc. 1);

- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U) in data 22.07.2021 recante *"Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia" (doc. 2);*

nonché

- del verbale n. 20 di valutazione dei titoli dei candidati redatto in data 19.04.2016 dalla IV Sottocommissione d'esame del 'Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia' nominata con atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 21521 del 09.02.2016 (doc. 3) e della scheda di valutazione n. 44 riferita al candidato Calabrò Antonina che si produce separatamente seppure facente parte integrante del verbale di valutazione (doc. 4);

e, ove occorrer possa,

- del verbale di riunione n. 2 del 10.02.2016 della Commissione d'esame del 'Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia' nominata con atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2270 del 08.01.2016, con il quale sono stati definiti i criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati (doc. 5);

e

- di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto e/o connesso e/o conseguente ai provvedimenti in questione.

Fatto

La ricorrente avv. Antonina Calabrò ha partecipato al concorso pubblico, per titoli e colloquio, a 175 posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di II fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate (Bando n. 146687/2010 – doc. 6).

Con la domanda di partecipazione al concorso la ricorrente produceva *sub* Allegato B (v. doc. 7) i seguenti titoli accademici e di studio, compresi quelli previsti come requisiti di accesso:

1. Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza conseguito in data 08.07.1997 presso l'Università degli Studi di Messina;
2. Laurea in economia aziendale conseguita il 21.12.2006 presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (doc. 8);
3. Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di Messina il 16.10.2000;
4. Master universitario di II livello in Diritto tributario "A. Berli" conseguito in data 21.11.2003 presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

L'art. 7 del bando ("Valutazione di titoli") prevedeva i seguenti punteggi massimi attribuibili dalla Commissione esaminatrice previa individuazione dei relativi criteri di valutazione:

- fino a 20 punti per *"a) titoli accademici e di studio"*;
- fino a 30 punti per *"b) titoli di servizio (...)"*;
- fino a 10 punti per *"c) incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche (...)"*;
- fino a 10 punti per *"d) pubblicazioni scientifiche e accademiche (...)"*;
- fino a 15 punti per *"e) partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche (...)"*;
- fino a 15 punti per *"giudizio globale sul profilo culturale e professionale"*.

Nella riunione del 10 febbraio 2016 la Commissione d'esame individuava i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso come segue (cfr. doc. 5):

“ a) *Titoli accademici e di studio*

In tale categoria rientrano i titoli di studio risultanti da un attestato rilasciato dalla competente autorità scolastica o accademica che certifica l'esito positivo di un giudizio di accertamento del profitto, conseguito a seguito di esami e al termine di un corso formativo nelle forme previste dal corrispondente ordinamento didattico. I titoli rilasciati da enti o istituti di istruzione superiore, quali l'università, costituiscono titoli accademici.

Non sono valutabili quelli propedeutici all'acquisizione del titolo accademico e di studio (es. diploma di maturità, attestati di frequenza) o conseguenti al conseguimento dello stesso (iscrizioni all'albo). Le idoneità ai concorsi non costituiscono né titoli accademici né di studio, pertanto, non sono valutabili.

A tali titoli potrà essere attribuito un punteggio fino a 20 punti:

	<i>Titoli conseguiti in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate</i>	<i>Altri titoli</i>
<i>Diploma di laurea (v.o.) o laurea magistrale/specialistica (n.o.) oltre la prima che costituisce requisito di accesso al concorso (*)</i>	<i>Punti 1</i>	<i>Punti 0,5</i>
<i>Laurea triennale (n.o.) solo se non si è conseguita una successiva laurea magistrale (*)</i>	<i>Punti 0,75</i>	<i>Punti 0,35</i>
<i>Master universitario di II livello (*)</i>	<i>Punti 0,75</i>	<i>Punti 0,35</i>
<i>Master universitario di I livello (*)</i>	<i>Punti 0,5</i>	<i>Punti 0,25</i>
<i>Dottorato di ricerca (*)</i>	<i>Punti 1</i>	<i>Punti 0,5</i>
<i>Corsi di specializzazione (*)</i>	<i>Punti 1</i>	<i>Punti 0,5</i>
<i>Titoli conseguiti a seguito di corsi di alta formazione e/o di perfezionamento, anche in lingua (di livello pari o superiore a C**), con durata almeno semestrale ed esame finale</i>	<i>Punti 0,5</i>	<i>Punti 0,25</i>
<i>Abilitazioni professionali a seguito di laurea (compresa l'abilitazione all'insegnamento)</i>	<i>Punti 0,5</i>	<i>Punti 0,25</i>

() vedi D.M. del MIUR n.270 del 22 ottobre 2004 "cicli di studio e titoli accademici"*

*(**) secondo quanto previsto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue. ”*

Il giorno 19.04.2016 la IV sottocommissione d'esame del concorso in oggetto procedeva, fra gli altri, alla valutazione dei titoli del candidato ricorrente.

All'esito, alla ricorrente medesima veniva attribuito il seguente punteggio relativo ai titoli accademici e di studio (cfr. doc. 4):

Categoria A) Titoli accademici e di studio		
Classe titoli	Numero titoli	Punteggio
Abilitazioni professionali	1	0,500
Laurea triennale - n.o. non attinenti	1	0,350
Master universitario di II livello	1	0,750
TOTALE	3,000	1,600

Dettaglio titoli

Abilitazioni professionali

Titolo	Punteggio
Punto 3.	0,500

Laurea triennale - n.o. non attinenti

Titolo	Punteggio
Punto 2.	0,350

Master universitario di II livello

Titolo	Punteggio
Punto 4.	0,750



La IV sottocommissione d'esame, erroneamente, attribuiva il punteggio di 0,350 al titolo posseduto dalla ricorrente costituito dal conseguimento della laurea triennale (n.o.) in economia aziendale (punto 2 dell'Allegato B alla domanda di partecipazione al concorso – cfr. doc. 7), ritenendo la stessa come “non attinente” alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate.

Come meglio si dirà nella successiva esposizione in diritto, il punteggio che avrebbe dovuto essere attribuito alla ricorrente per il possesso della laurea in economia aziendale (cfr. doc. 8) era di 0,750 e non di 0,350.

La differenza nella attribuzione del suddetto punteggio (pari a - 0,400) determinava il conseguimento da parte della ricorrente di un punteggio finale di concorso di

73,865 anziché 74,265, con conseguente posizionamento della ricorrente medesima nella graduatoria finale di merito al n. 177 invece che al n. 169, risultando dunque la 13^a degli idonei non vincitori anziché la 6^a, come da legittima aspettativa.

*

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria finale di concorso ed i suoi atti presupposti e correlati la ricorrente si vede costretta ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale affinché voglia disporre l'annullamento con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente, in virtù dell'effetto conformativo della sentenza di annullamento, a provvedere affinché la Commissione d'esame all'uopo riconvocata, o una nuova Commissione d'esame all'uopo rinominata, proceda alla rinnovazione della valutazione dei titoli della ricorrente con conseguente scorrimento in graduatoria della ricorrente medesima nella posizione legittima.

Quanto precede per i seguenti motivi in

Diritto

1. Preliminarmente. Sull'interesse della ricorrente al presente ricorso.

Come detto poco sopra, la IV sottocommissione d'esame ha attribuito alla ricorrente il punteggio di 0,350 per il titolo costituito dal conseguimento della laurea triennale in economia aziendale (cfr. doc. 8), con conseguente assegnazione alla ricorrente medesima di un punteggio finale di concorso che ne ha determinato il posizionamento nella graduatoria finale di merito al n. 177 invece che al n. 169, ovvero la 13^a degli idonei non vincitori anziché la 6^a.

E' evidente l'interesse della ricorrente al presente ricorso.

Innanzitutto, lo scorrimento in graduatoria della ricorrente nella posizione legittima che le spetterebbe in virtù della corretta valutazione dei propri titoli darebbe alla

ricorrente stessa maggiori *chances* di poter comunque accedere alla qualifica professionale in concorso, stante la concreta possibilità di rinuncia da parte di alcuni dei vincitori (come già avvenuto, peraltro, per tre candidati risultati vincitori ma già divenuti dirigenti prima della pubblicazione della graduatoria finale di concorso) o di mancato superamento del periodo di prova previsto in capo ai vincitori medesimi a decorrere dal 20 settembre c.a..

Inoltre, dalla graduatoria finale di merito di cui al concorso pubblico per cui è causa possono comunque attingere in virtù di convenzioni altre amministrazioni centrali e/o locali, come chiaramente indicato all'art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3 che prevede che tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità indicate in un regolamento statale emanato ai sensi dell'art.17, comma 2, della Legge 23.08.1988, n. 400. L'art. 3 c. 61 della Legge 350/2003 prevede, poi, che nelle more dell'emanazione del predetto regolamento gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse.

Inoltre, con nota n. 6351 del 13.03.2004 il Ministero per la Pubblica Amministrazione - Dipartimento della Funzione Pubblica (UPPA) ha chiarito che anche gli Enti Locali nell'esercizio della propria potestà regolamentare e statutaria possono attingere alle graduatorie concorsuali vigenti approvate da altre Amministrazioni mediante sottoscrizione di appositi accordi, in osservanza dell'art.97 della costituzione (doc. 9).

A tale ultimo proposito, si veda ad esempio la nota del 06 novembre 2020 della

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto *“avvio della ricognizione delle graduatorie concorsuali disponibili per il reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, in cui si invitano tutte le amministrazioni, ivi comprese quelle che hanno già caricato le proprie graduatorie concorsuali sulla sezione *“Monitoraggio delle graduatorie”* del portale del lavoro pubblico, ad aggiornare ed a fornire le graduatorie ancora vigenti per il reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato *“al fine di condividere il patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni agevolando le determinazioni in materia di reclutamento del personale”* (**doc. 10**).

*

2. Eccesso di potere per falsa applicazione dei criteri di attribuzione dei benefici predeterminati dalla Commissione d’esame. Grave difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza e carenza di motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa. Ingiustizia grave e manifesta.

Come già accennato in premessa, nella riunione del 10 febbraio 2016 la Commissione d’esame individuava i criteri di valutazione dei titoli ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso (cfr. doc. 5).

Tra i titoli accademici rientravano i titoli universitari (diploma di laurea v.o.; laurea magistrale/specialistica n.o.; laurea triennale n.o. senza il conseguimento di una successiva laurea magistrale) per i quali, ad eccezione della prima laurea che costituiva requisito di accesso al concorso, era prevista l’attribuzione dei seguenti punteggi:

	<i>Titoli conseguiti in materie attinenti alle attività istituzionali dell' Agenzia delle Entrate</i>	<i>Altri titoli</i>
<i>Diploma di laurea (v.o.) o laurea magistrale/specialistica (n.o.) oltre la prima che costituisce requisito di accesso al concorso (*)</i>	<i>Punti 1</i>	<i>Punti 0,5</i>
<i>Laurea triennale (n.o.) solo se non si è conseguita una successiva laurea magistrale (*)</i>	<i>Punti 0,75</i>	<i>Punti 0,35</i>

() vedi D.M. del MIUR n.270 del 22 ottobre 2004 "cicli di studio e titoli accademici"*

Dunque il criterio di valutazione che la stessa Commissione d'esame si era preventivamente dato era quello per cui il titolo universitario "conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell' Agenzia delle Entrate" avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio maggiore rispetto agli "altri titoli", ovvero quelli conseguiti in materie non attinenti alle attività istituzionali dell' Agenzia delle Entrate.

La ricorrente ha prodotto agli atti del concorso (cfr. doc. 7) la laurea in economia aziendale conseguita il 21.12.2006 presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con prova finale sostenuta sul seguente titolo: 'Le indagini bancarie: dal segreto bancario all'archivio centrale dei conti e dei depositi' (cfr. doc. 8).

La IV sottocommissione d'esame ha attribuito il punteggio di 0,350 al titolo posseduto dalla ricorrente costituito dal conseguimento della laurea triennale in economia aziendale, ritenendo il titolo stesso come "non attinente" alle attività istituzionali dell' Agenzia delle Entrate.

E' evidente l'errore in cui è incorsa la IV sottocommissione d'esame, chiaramente frutto di un palese difetto di istruttoria concretizzatosi nel travisamento dei titoli della ricorrente.

Infatti, la laurea in economia aziendale attiene alla classe di laurea “L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale” ed è riconosciuta fra i cicli di studio e titoli accademici di cui al D.M. del MIUR n. 270/2004 (già classe di laurea L-17 nel previgente ordinamento di cui al D.M. del MIUR n. 509/99 - **doc. 11**), ragione per cui la laurea in economia aziendale rientra appieno tra i titoli accademici e di studio valutabili in quanto riconosciuti dal MIUR, come espressamente indicato dalla Commissione d’esame (cfr. doc. 5) e come pure confermato dalla stessa nei chiarimenti forniti in relazione alle eccezioni sollevate dalle sottocommissioni (v. punti 5, 6 e 19 dell’allegato al verbale n. 39 del 10.05.2016 della Commissione d’esame - *sub* **doc. 12**).

Quanto alla attinenza della laurea in economia aziendale alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate, si deve evidenziare che nei concorsi per funzionari dell’Agenzia, sia precedenti che successivi a quello del 2016 di cui trattasi in questa sede (a titolo esemplificativo si producono due bandi, uno del 2015 - **doc. 13** - ed uno del 2018 - **doc. 14**), requisito di ammissione alla procedura selettiva è sempre stato il possesso di “*diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o diplomi di laurea equipollenti per legge*”, in quanto tali diplomi di laurea vengono riconosciuti *ex se* come conseguiti in materie attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate. In un più recente concorso del 2021, per l’accesso a tutti i profili professionali è stato espressamente richiesto, tra gli altri, il possesso di “*a) laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); oppure: b) diploma di laurea in economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge; oppure: c) laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea*

secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009” (doc. 15).

Per quanto precede, stante la indubbia equipollenza del diploma di laurea in Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18) a quello in Scienze economiche (L-33), non si comprende – se non ipotizzando l’errore per cui è ricorso – come abbia potuto la IV sottocommissione d’esame considerare la laurea in economia aziendale della ricorrente come non attinente alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente attribuzione alla ricorrente medesima, in relazione a tale titolo di studio, di 0,350 punti anziché 0,750 punti.

Tanto più che, con particolare riguardo al corso di laurea in economia aziendale sostenuto dalla ricorrente, l’argomento sul quale è stata redatta e discussa la tesi finale concerneva *“Le indagini bancarie: dal segreto bancario all’archivio centrale dei conti e dei depositi”* (cfr. doc. 8), ovvero una materia che indiscutibilmente rientra tra quelle attinenti alle attività istituzionali dell’Agenzia delle Entrate ed è strettamente correlata alle mansioni che effettivamente negli anni la ricorrente stessa ha svolto nell’ambito dei propri incarichi in Agenzia (v. curriculum professionale allegato alla domanda di partecipazione al bando di cui trattasi - **doc. 16**). Il che conferma il **grave difetto di istruttoria** e la **irragionevolezza** della valutazione del titolo di studio della ricorrente ad opera della IV sottocommissione d’esame.

Oltretutto, l’erroneo punteggio riguardo al titolo di studio costituito dalla laurea in economia aziendale è stato attribuito alla ricorrente dalla IV sottocommissione d’esame in **palese difetto di motivazione**, con **conseguente perplessità dell’azione amministrativa** e con **ingiustizia grave e manifesta** a carico della ricorrente.

In ragione di quanto precede, la scheda di valutazione n. 44 riferita al candidato Calabrò Antonina contenuta nel verbale n. 20 di valutazione dei titoli dei candidati

redatto in data 19.04.2016 dalla IV Sottocommissione d'esame è illegittima e deve essere annullata dal TAR.

Parimenti deve essere annullato dal TAR il provvedimento di approvazione della graduatoria finale di concorso ed i suoi atti presupposti e correlati, derivandone per l'Amministrazione resistente l'obbligo di provvedere a riconvocare la Commissione d'esame, o a convocarne una nuova, perché proceda alla rinnovazione della valutazione dei titoli della ricorrente con conseguente scorrimento in graduatoria della stessa nella posizione legittima.

*

3. Sotto altro profilo: eccesso di potere per falsa applicazione dei criteri di attribuzione dei benefici predeterminati dalla Commissione d'esame. Grave difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza e carenza di motivazione. Contraddittorietà e disparità di trattamento. Perplessità dell'azione amministrativa. Ingiustizia grave e manifesta.

Nel caso della ricorrente, la falsa applicazione ad opera della IV sottocommissione dei criteri di attribuzione dei benefici predeterminati dalla Commissione d'esame appare altresì evidente sotto un ulteriore profilo, assorbente ogni altro, ovvero in relazione alla **contraddittorietà della valutazione del titolo di studio della ricorrente rispetto alla valutazione del medesimo titolo posseduto da altro candidato nel medesimo concorso di cui trattasi, con conseguente disparità di trattamento ed ingiustizia grave e manifesta** nei confronti della ricorrente stessa.

Infatti, si deve portare a conoscenza del TAR la circostanza, conosciuta dalla ricorrente all'esito di apposito accesso agli atti (**doc. 17**), per cui **nella valutazione del medesimo titolo di studio - ovvero la laurea triennale in economia aziendale**

(cfr. sub doc. 18 recante i titoli prodotti agli atti del concorso) - posseduto dall'avv. Silvia Incarbone, candidata nel medesimo concorso per cui è causa e poi risultata idonea vincitrice, a quest'ultima è stato correttamente attribuito il punteggio di 0,750 e non 0,350 in ragione della corretta valutazione della laurea in economia aziendale come titolo di studio conseguito in materia attinente alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 19):

Categoria A) Titoli accademici e di studio		
Classe titoli	Numero titoli	Punteggio
Laurea triennale - n.o.	1	0,750
Master universitario di II livello	1	0,750
TOTALE	2,000	1,500

Dettaglio titoli

Laurea triennale - n.o.

Titolo	Punteggio
Punto 2	0,750

Master universitario di II livello

Titolo	Punteggio
Punto 3	0,750

Quanto precede conferma, laddove ve ne fosse bisogno, l'errore commesso dalla IV sottocommissione d'esame nella valutazione del titolo di studio della ricorrente come conseguenza della carenza di istruttoria che ha determinato il travisamento dei fatti e l'irragionevole attribuzione di un punteggio erroneo in assoluta carenza di motivazione, con ulteriore conseguente perplexità dell'azione amministrativa e danno grave e manifesto a carico della ricorrente.

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo TAR adito, disattesa ogni contraria istanza, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare *in parte qua* i provvedimenti impugnati con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente, in virtù dell'effetto

conformativo della sentenza di annullamento, a provvedere affinché la Commissione d'esame all'uopo riconvocata, o una nuova Commissione d'esame all'uopo rinominata, proceda alla rinnovazione della valutazione dei titoli della ricorrente con conseguente scorrimento in graduatoria della ricorrente medesima nella posizione legittima.

Con salvezza di ogni altra produzione e deduzione e con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si dichiara che la presente controversia è soggetta al contributo unificato per spese degli atti giudiziari in misura pari a € 325,00.

Bologna, 27 settembre 2021

avv. Simone Mazzoni